



CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

COMUNE DI BRESCIA
Regolamento Locale di Igiene Tipo

Regione Lombardia

Settore Sanità e Igiene (ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n° 64)

Approvato dalla Giunta Regionale il 28 marzo 1985 (Delibera dalla Giunta Regionale 28 marzo 1985, n° 49784).

Aggiornato al 1° maggio 1985 (Delibera dalla Giunta Regionale 7 maggio 1985, n° 52097).

Incluso l'aggiornamento del Titolo III pubblicato il 25 ottobre 1989 sul 4° Supplemento

Straordinario al B.U.R.L. n° 43 (Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 1989, n° 4/45266).

Incluse le modifiche apportate dalla U.S.S.L. n° 41 di Brescia (Delibera n° 1972 del 7 settembre 1992).

Incluso l'aggiornamento del Titolo III pubblicato l'8 maggio 1993 sul 4° Supplemento Straordinario al B.U.R.L. n° 18 (Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 1993, n° 5/33170).

Incluso l'aggiornamento del Titolo IV pubblicato il 15 maggio 1993 sul 5° Supplemento

Straordinario al B.U.R.L. n° 19 (Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 1993, n° 5/33946).

Incluso l'aggiornamento del Titolo III pubblicato il 9 agosto 1993 (Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 1993, n° 5/37876).

Incluso l'aggiornamento del Titolo IV pubblicato il 7 ottobre 1994 sul 2° Supplemento Straordinario al B.U.R.L. n° 40 (Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 1994, n° 5/56308).

Incluso l'aggiornamento del Titolo III, Cap. 10 (Deliberazione della ASL di Brescia n° 797 del 17 novembre 2003, prot. 79977/Dip.to di Prevenzione).

Incluso l'aggiornamento, in adempimento della circolare della regione Lombardia n° 4/SAN/2004,

del Titolo III, integrato con l'art. 3.2.11 (Deliberazione della ASL di Brescia n° 422 del 3 giugno

2004, prot. 75782/Dip.to di Prevenzione, revocata e sostituita dalla Deliberazione della ASL di

Brescia n° 850 del 17 dicembre 2004, prot. 167397/Dip.to di Prevenzione Medica).

Incluso l'aggiornamento del Titolo III, integrato con l'art. 3.8.5 (Deliberazione della ASL di Brescia n° 372 del 4 maggio 2005, prot. 58324/Dip.to di Prevenzione Medica).

CAPITOLO 6 - SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1 Soppalchi: superficie ed altezza

La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà $\frac{1}{3}$ della superficie del locale.

Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di m. 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere $\frac{1}{2}$ della superficie del locale.

Saranno ammesse gradazioni intermedie, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non dovrà superare gli indici di cui al comma precedente.

3.6.2 Aeroilluminazione dei soppalchi

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m. 1,00 di altezza.

Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante; debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di cui al capitolo 4 del presente Titolo ad eccezione dell'altezza. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.7 Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1 per ogni piano.

Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8 Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo

Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia e di almeno cm. 180.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino - alzata pedata e pianerottoli - nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.9 Sicurezza delle scale di uso comune

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 1,00.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m. 0,50.

3.6.10 Larghezza delle scale

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1,20 riducibili a m. 1 per le costruzioni fino a 2 piani e/o ove vi sia servizio di ascensore.

Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, etc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m. 0,80.

3.6.11 Dimensioni delle scale di uso comune

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm., massima cm. 18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63.

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiori a m. 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.12 Scale a chiocciola

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno m. 1 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente.

Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc. devono avere un'apertura di diametro non inferiore a m. 1,20.

3.6.13 Chiusura delle scale di uso comune

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.